

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"ASSOTRIBUTI"**

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione sotto la denominazione "**ASSOTRIBUTI ITALIA**" in sigla "**ASIT**". La sua sede legale è in Roma alla Via Labicana n.92. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli scopi perseguiti dell'Associazione sono, nell'ambito delle concessioni e dei servizi diretti ed erogati alle pubbliche amministrazioni locali, ovvero, alle società partecipate pubbliche:

- a) Tutelare gli interessi morali ed economici degli associati;
- b) Promuovere iniziative di carattere culturale, sindacale, assistenziale e di informazione;
- c) Curare la pubblicazione di un periodico scientifico e di informazione, incoraggiare studi e pubblicazioni di carattere economico, tecnico e scientifico nel campo dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti partecipati;
- d) Richiedere la presenza dell'associazione in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sapere e dell'esperienza della categoria;
- e) Promuovere e favorire scambi di informazione e di interesse comune tra gli associati, tra essi ed altri Enti in Italia e all'estero.

L'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, inoltre, potrà:

- Coordinare le potenzialità produttive degli associati attraverso l'interscambio di conoscenze professionali e tecnologiche che consentano lo sviluppo delle attività degli associati;
- Promuovere la formazione e specializzazione del personale degli associati;
- Promuovere, organizzare e patrocinare esposizioni, mostre a tema, borse di studio, campagne di informazione e ogni altro evento o attività idonee ad informare e sensibilizzare correttamente la Pubblica Amministrazione, operatori del settore e pubblica opinione in genere, al fine di facilitare il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione si propone inoltre di svolgere:

- Attività culturali attraverso convegni, conferenze, dibattiti, mostre tematiche, ecc.
- Attività editoriali attraverso pubblicazioni in giornali locali.

L'Associazione svolgerà la sua attività soprattutto con:

la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio delle attività degli associati. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione può convenzionare con terzi alcuni servizi.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili al conseguimento dello scopo sociale, purchè sempre nell'ambito degli scopi mutualistici.

In particolare, l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazione in enti, associazioni, società, costituite e costituende, aventi scopi analoghi o affini, in Italia oppure all'estero, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari e prestare fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche a favore di terzi, nei limiti

consentiti dalla Legge.

Sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 1/91 e le altre attività vietate o riservate dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le aziende che operino in uno o più dei seguenti settori:

- Riscossione ed accertamento dei tributi locali;
- Consulenza tributaria alle Pubbliche Amministrazioni o Società partecipate;
- Gestione del contenzioso tributario;
- Gestione dei servizi I.T. alle PP.AA.;
- Produzione dei servizi di recupero crediti alle PP.AA. o società partecipate;
- Gestione dei servizi ai Comandi di Polizia Locale;
- Certificazione e revisione dei conti pubblici.

Possono, inoltre, far parte dell'associazione, altre associazioni con scopi analoghi o complementari.

I soci per poter essere ammessi dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di moralità e correttezza. I sopra detti soggetti sono riconosciuti ai fini del presente statuto con il nome di associato.

Gli associati sono fondatori, ordinari e simpatizzanti.

Sono associati fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti coloro, ad esclusione dei soci fondatori, che, avendone i requisiti, hanno aderito all'associazione condividendone lo scopo.

Sono associati "simpatizzanti" tutti coloro che, anche se non rientranti nei settori di cui all'art. 4, con qualifica di associazione, Enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione medesima. Gli associati "simpatizzanti" non possono far parte del Consiglio né rivestire cariche associative. Sono tenuti al pari degli associati ordinari ad agire in conformità a quanto disposto dallo statuto ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione salve eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

ARTICOLO 5 - Domanda di ammissione

L'ammissione all'Associazione avviene su proposta di uno o più soci o su invito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio esaminerà la documentazione relativa e provvederà ad una attenta indagine conoscitiva, al termine della quale delibererà sull'ammissione o meno.

Un'ammissione respinta può essere ripresentata e nuovamente vagliata.

Una domanda respinta per la terza volta non viene più ammessa.

Al momento dell'ammissione dovrà essere versata una quota d'ingresso determinata dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato, ammesso anche successivamente all'approvazione del presente Statuto, dovrà versare la quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo entro i primi quattro mesi dell'anno fiscale. L'associato che partecipa attivamente alle attività dell'Associazione verserà per la propria partecipazione una quota a titolo di rimborso spese determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - Diritti degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7 - Decadenza dell'associato

La condizione di associato viene meno:

- a) Per recesso o dimissioni;
- b) Per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;
- c) Per il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- d) Per esclusione fondata su gravi motivi;
- e) Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria;
- f) Per contemporanea iscrizione ad altra associazione di categoria.

Il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.

L'associato oggetto di comunicazione di garanzia da parte della Magistratura per reati penali, inerenti all'esercizio della propria attività, può darne avviso all'Associazione.

Il consiglio, valutato il danno di immagine alla categoria, dopo attento esame, può suggerire di auto sospendersi fino alla conclusione del procedimento.

Per la durata dell'autosospensione l'associato non dovrà versare la quota annuale.

ARTICOLO 8 - Organi Statutari

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il segretario;
- e) Il Revisore dei conti;
- f) Il Comitato scientifico;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati effettivi di cui all'articolo 4. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Gli associati hanno facoltà di delegare altro socio quale loro rappresentante in assemblea.

Ciascun partecipante non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o per fax o posta elettronica certificata spedita a ciascun associato effettivo almeno quattordici giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o con telegramma o via e-mail con cinque giorni liberi di preavviso.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, oppure un quinto degli

associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

ARTICOLO 10 – Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i membri del consiglio.

L'Assemblea straordinaria decide con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, anche in seconda convocazione, quando si tratti di modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione. Per le elezioni del Consiglio Direttivo e per ogni delibera riguardante persone, si devono adottare votazioni a scrutinio segreto. In ogni altro caso il voto è palese, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di decidere diversamente.

In caso di parità di voti prevale la proposta alla quale accede il Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono non approvate.

Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo, quando vi sia parità di voti tra due eletti, prevale il candidato più anziano di età.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 11 – Presidente Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza dal membro più anziano del consiglio il quale nomina due scrutatori, ove si debba procedere a votazioni segrete.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario dell'Associazione. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da lui medesimo, viene conservato agli atti.

ARTICOLO 12 – Compiti Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) Fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) Sulla relazione annuale dell'attività svolta dall'Associazione e sui bilanci sociali;
- c) Sull'elezione delle cariche associative;
- d) Sulla determinazione dei contributi e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 – Compiti Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche statutarie;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore;
- c) Sulle altre questioni poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri scelti tra gli associati, fatta eventualmente eccezione per il Segretario. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera fax o e-mail spedita

almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Decade dalla carica di Consigliere colui che, senza giustificati motivi, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio.

Al Consigliere decaduto subentra l'associato che nelle votazioni risulterà il primo non eletto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 15 – Compiti Consiglio Direttivo

Il Consiglio potrà compiere qualsiasi atto ed operazione di ordinaria amministrazione necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

Specificamente il Consiglio:

- a) Elegge nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente nonché un Segretario Generale;
- b) Elegge il Tesoriere;
- c) Decide sull'ammissione degli associati e sul loro recesso o esclusione;
- d) Esprime pareri e delibera su tutti i problemi riguardanti la categoria, quando ne abbia avuto specifico mandato dall'Assemblea;
- e) Propone i criteri informativi degli accordi economici collettivi e segnala i nominativi dei componenti delegati in rappresentanza della categoria nelle commissioni e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o prevista;
- f) Delibera su ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti dell'Associazione sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- g) Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati corredandolo di apposita relazione. Assumere dipendenti e formalizzare i relativi contratti assegnando, anche, compiti di organizzazione ordinaria e rivalutazione di ogni dato necessario all'Associazione, nonché, autorizzarlo ad avere rapporti con Istituzioni e Banche. Ove ne sia fatta richiesta da almeno cinque associati appartenenti alla stessa area geografica, il Consiglio direttivo potrà acconsentire che vengano istituite sezioni territoriali per segnalare e svolgere le problematiche locali. Per ogni area geografica omogenea non potrà essere creata più di una sezione. Il Consiglio Direttivo provvederà a definire le diverse aree geografiche.

ARTICOLO 16 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 17 – Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è investito della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di rilasciare procure speciali ad un membro del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio

Direttivo predisponendo l'ordine del giorno. Adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto. Nei casi d'urgenza decide su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni alla ratifica del consiglio nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vicepresidente. Al termine del mandato, al Presidente uscente verrà riconosciuta la carica di past-president, senza che questo riconoscimento gli conferisca la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 – Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati e gli organi dell'Associazione dovrà essere rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà come arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità di procedura.

Il Collegio dei Probiviri decide attenendosi ai principi dell'equità e il lodo che pronunzia sarà inappellabile.

Ogni associato può promuovere l'intervento dei probiviri in tutti i casi in cui lo ritenga necessario per tutelare gli interessi e il prestigio dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è designato dall'Assemblea degli associati tra i soggetti aventi titolo di Revisore dei Conti, per durata triennale ed è rinnovabile.

Il Revisore non può essere revocato se non per giusta causa.

Il Revisore esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare al Consiglio.

Il revisore può assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 20 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendo i suoi membri anche tra soggetti esterni all'associazione, per una durata non superiore a quella del Consiglio stesso. Ne fanno parte qualificati studiosi ed esperti nell'attività promosse dall'associazione. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo.

Il Comitato scientifico è composto da un numero non superiore a sette componenti.

Il Comitato scientifico delinea:

- a) Gli orientamenti e le direttrici fondamentali dell'opera di ricerca, formazione e altre attività culturali e di studio attinenti alle finalità dell'Associazione;
- b) Supporta il Consiglio Direttivo nell'attivazione delle strategie dell'associazione.

Il Presidente del Comitato scientifico partecipa, se richiesto, alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 21 – Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto gli associati effettivi di cui all'art. 4.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuite.

Nel caso in cui un Consigliere venga a cessare, gli succede il candidato non eletto che nelle elezioni per le cariche ha riportato il maggior numero di voti e, in

caso di parità, il più anziano di età.

Tutte le cariche conferite nel corso del triennio per ricoprire posti vacanti, decadono alla scadenza del triennio stesso.

ARTICOLO 22 – Anno sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sarà redatto dal Consiglio direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. In presenza di valido impedimento il termine si potrà prorogare fino al 30 giugno.

ARTICOLO 23 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione iniziali, da quelle associative annuali, dalle quote periodiche versate dai soci per la partecipazione alle attività dell'Associazione, dai beni acquistati dall'Associazione e dalle erogazioni ricevute.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti a favore di altro Ente con fini analoghi, scelto dal Consiglio Direttivo, o in beneficenza.

Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione da persone che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul Fondo associativo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 24 – Liquidazione e Scioglimento

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati nominerà e potrà revocare liquidatori, determinando i loro poteri e la loro remunerazione.

La liquidazione seguirà le norme applicate alle entità aventi lo scopo associativo.

ARTICOLO 25

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

F.to Fabio Campisi

F.to Stefano Napoletano

F.to Santarpia Gaetano

F.to Dario Oreglia

F.to Tommaso Maurantonio Notaio